

*Testo originale*

## **Accordo**

### **tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como**

Concluso il 24 novembre 2015  
Entrato in vigore il 1° marzo 2016  
(Stato 1° marzo 2016)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica Italiana,*

in applicazione dell'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Berna l'11 marzo 1961<sup>1</sup>, hanno deciso di concludere un Accordo relativo alla istituzione di Uffici a controlli nazionali abbinati nella Stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como,

*e a tal fine hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio svizzero, alla stazione ferroviaria internazionale di Chiasso. I controlli italiani e svizzeri d'entrata e di uscita sono effettuati presso detto ufficio.
2. Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell'11 marzo 1961 (denominata qui appresso «Convenzione quadro»), l'ufficio italiano (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza) situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.

#### **Art. 2**

1. Nella stazione di Chiasso vengono istituite due zone distinte, una per il traffico viaggiatori (persone che varcano la frontiera in treni viaggiatori, come pure il loro bagaglio, le merci d'uso privato, i campioni commerciali, le piccole quantità di merci commerciabili di non rilevante valore, la valuta e le carte-valori che dette persone recano seco per esigenze personali), l'altra per il traffico merci.
2. Copia della planimetria ufficiale dettagliata delle zone menzionate agli articoli 3 e 4, allegata all'Accordo, sarà affissa nei rispettivi uffici.

RU 2016 643

<sup>1</sup> RS 0.631.252.945.460

3. Ai sensi del presente Accordo il termine «direzione Nord» è da intendersi «in direzione della Svizzera» mentre il termine «direzione Sud» è da intendersi «in direzione dell'Italia».

### Art. 3

1. La zona per il traffico viaggiatori comprende:
  - a) i binari d'ingresso dei treni compreso l'interbinario, dalla frontiera fino all'estremità dei marciapiedi I e II in direzione Nord, denominati binari 1/61, 2/62, 3, 256/266/4/64, 7/67, 8/68, 9, nonché i binari di arrivo e di partenza dei treni locali per l'Italia, denominati 12 e 13;
  - b) i marciapiedi I e II fino all'estremità in direzione Nord, esclusa però l'area del marciapiede riservata al traffico viaggiatori per la Svizzera, delimitata da una cancellata, nonché la sala d'aspetto ed il corridoio che dalla sala visita del marciapiede II conduce al sottopassaggio;
  - c) le parti del fabbricato principale della stazione viaggiatori e dei fabbricati siti sul marciapiede II, specificate al seguente paragrafo 2.
2. La zona è divisa in due settori:
  - a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:
    - i binari e i marciapiedi enumerati al paragrafo 1 lettere a) e b);
    - nel fabbricato principale della stazione viaggiatori, ala Est pianterreno:
      - i corridoi per i viaggiatori da e per l'Italia, adiacenti agli uffici di controllo, compreso il tratto che va dalla biglietteria all'uscita direzione sud,
      - la toilette,
      - la sala d'aspetto per i viaggiatori diretti in Italia, compreso il recinto di attesa,
      - il magazzino per i bagagli a mano in deposito,
      - i fabbricati CCE e gli adiacenti uffici FFS;
    - negli edifici del marciapiede II:
      - la sala comune di visita dei viaggiatori e dei bagagli a mano,
      - la toilette;
  - b) un settore riservato agli agenti italiani, comprendente:
    - nel fabbricato principale della stazione viaggiatori al pianterreno:
      - gli uffici e i locali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza;
    - nei fabbricati siti sul marciapiede II:
      - gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
      - l'ufficio della Guardia di Finanza.
3. Se a cagione della loro lunghezza o per esigenze di manovra i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure venire spostati fuori di essa, detti treni o loro parti, nonché l'interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza sono considerati ancora zona viaggiatori ai sensi del presente articolo.

Analogamente, gli agenti svizzeri possono eseguire il loro controllo su detti treni o loro parti che per ragioni di manovra dovessero essere spostati nella parte della stazione situata in territorio italiano. In tal caso la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso.

#### **Art. 4**

1. La zona per il traffico merci comprende, oltre la zona menzionata sotto il precedente articolo 3:

- tutti gli altri binari non compresi nella zona viaggiatori dalla frontiera fino all'altezza dei sottopassaggi della via Rampa. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo 1;
- il comprensorio dei fasci di binari T e M. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo 1;
- il comprensorio:
  - dei fasci di binari N e O,
  - dei fasci di binari P, R e S nonché dei binari Z2, 3, 4, 30, 31, 40 e 50. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo 1,
  - dei binari K 2-8 e K 11;
- il piazzale prospiciente il magazzino X tra i binari Z3 e Z4 e la rampa denominata «scalo locale» collegata ai binari R 13/14. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo 1;
- il fascio di binari L esclusa la linea ferroviaria d'accesso K 1, proveniente da Nord;
- il fascio dei binari U, compreso il terreno fra detto fascio e la linea ferroviaria d'accesso da Sud;
- la linea d'accesso da Sud che costeggia la base della collina di Pedrinate, dalla frontiera fino all'inserimento nei fasci U e L;
- tutte le costruzioni e gli impianti appartenenti a detti fasci di binari e alla linea di accesso elencati al seguente paragrafo 2 nonché le strade ferroviarie (strade di servizio) situate all'interno o immediatamente affiancate ai fasci di binari summenzionati.

2. La zona è divisa in due settori:

- a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:
  - fasci di binari elencati al paragrafo 1,
  - le banchine e le rampe di carico nonché le strade ferroviarie appartenenti agli impianti di binari menzionati sopra,
  - l'officina riparazioni veicoli;
- b) un settore riservato agli agenti italiani, comprendente:
  - gli uffici e i locali ad uso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- nel fabbricato Scalo PV,
- nei fabbricati L e U,
- gli uffici ad uso della Guardia di Finanza nel fabbricato U.

### **Art. 5**

La zona include anche il pendio del terrapieno o della trincea, ove è tracciata la linea ferroviaria; se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino a 5 metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che la costeggiano e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra o sotto la zona, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

### **Art. 6**

1. Gli agenti italiani non hanno il diritto di controllo sul traffico interno svizzero e sul traffico internazionale svizzero che non tocca il territorio italiano.
2. L'attività di persone non addette al traffico proveniente o a destinazione dell'Italia può essere controllata soltanto qualora essa violi palesemente, nella zona, le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.

### **Art. 7**

Gli agenti italiani di servizio in loco hanno la facoltà di esercitare il controllo in tutti i locali siti nella stazione di Chiasso, riservati all'uso di altre Amministrazioni pubbliche italiane e ciò solo agli effetti considerati dalla Convenzione quadro.

### **Art. 8**

Qualora, per effetto di speciali esigenze doganali, si renda necessario il transito, anche con automezzi, di valori e merci fra la zona e la frontiera o fra una parte della zona e l'altra, gli agenti italiani hanno il diritto di scortare detti trasporti e di vigilarne l'effettuazione regolare. Durante il percorso indicato il veicolo stesso è considerato come zona. In tali casi la collaborazione prevista nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 della Convenzione quadro è estesa alle infrazioni commesse riguardo alla merce sul veicolo da persone fuori dello stesso. Durante tale trasporto devono essere evitate le fermate non imposte da necessità di circolazione. Detta scorta non pregiudica gli adempimenti della Dogana svizzera.

### **Art. 9**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione quadro nel traffico viaggiatori, devono intendersi dirette in Italia tutte le persone le quali, nel corso delle operazioni di controllo effettuate dagli agenti italiani, abbiano reso la richiesta dichiarazione doganale, anche se negativa, agli agenti medesimi, sempreché abbiano assolto il controllo svizzero per compimento o per rinuncia.
2. Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni,

---

si intendono di regola terminate da parte del Paese d'uscita, quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato lo scompartimento.

#### **Art. 10**

1. Le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, conformemente agli articoli 4 e 6 della Convenzione quadro, in una parte della zona e le merci ivi sequestrate, possono essere trasferite dagli agenti italiani ad ogni ufficio italiano della zona, cioè:

- nel traffico viaggiatori: attraverso il sottopassaggio della stazione viaggiatori;
- nel traffico merci: entro la zona seguendo possibilmente le vie di servizio ferroviarie o attraverso il sottopassaggio suddetto.

I trasferimenti effettuati nel sottopassaggio della stazione viaggiatori sono considerati come effettuati nella zona.

Per il trasporto delle merci sequestrate entro la zona dal luogo del sequestro agli uffici italiani nella zona, le Ferrovie federali svizzere daranno la loro collaborazione, previ gli accordi del caso fra i competenti organi locali.

2. Le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, a norma degli articoli 4 e 6 della Convenzione quadro, saranno tradotte in Italia dagli agenti italiani per via ferroviaria, ovvero, previa intese con le Guardie di Confine e la Polizia Cantonale, transitando a piedi utilizzando il percorso indicato nel successivo articolo 11, oppure con veicolo di servizio, seguendo senza soste il percorso concordato dalle Autorità di cui all'articolo 14.

#### **Art. 11**

Gli agenti italiani in uniforme possono accedere al luogo di servizio nella zona e da essa ritornare transitando a piedi lungo il marciapiede posto al lato destro della strada che dalla stazione di Chiasso conduce al confine di Stato italiano di Ponte Chiasso, possibilmente in formazione compatta, oppure con veicolo, seguendo senza soste il percorso concordato dalle Autorità di cui all'articolo 14.

#### **Art. 12**

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 17 lettera a) della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati della stazione internazionale di Chiasso saranno forniti gratuitamente all'Amministrazione doganale italiana.

**Art. 13**

1. Nel traffico viaggiatori i controlli italiani e svizzeri in entrata ed in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Como–Lugano e viceversa.

I controlli riguardano le persone e i loro bagagli personali.

2. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma dell'articolo 14 sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno.

3. Nelle stazioni terminali dei percorsi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione, le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, e le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati nonché i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati come «zone».

4. Le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo 1, ovvero utilizzando il percorso di cui al precedente articolo 10.

5. Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso indicato nel presente articolo paragrafo 1.

6. Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione quadro, la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso, quella per gli agenti italiani al Comune di Como.

**Art. 14**

1. I presidenti delle due delegazioni alla Commissione mista prevista dall'articolo 25 della Convenzione quadro possono, mediante scambio di lettere, apportare alle zone descritte agli articoli 3 e 4, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di ordine tecnico, organizzativo o funzionale. Tali modifiche, che potranno essere apportate solo entro i limiti di dette zone, saranno riportate sulle planimetrie ufficiali menzionate all'articolo 2 paragrafo 2.

2. La Direzione dell'Ufficio delle Dogane di Como, da una parte, e la Direzione delle Dogane del IV Circondario di Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino di Bellinzona, dall'altra parte, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d'intesa con le Autorità ferroviarie, e in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.

3. Dette Amministrazioni stabiliscono secondo le necessità e le opportunità i casi in cui occorre effettuare i controlli sui treni in corso di viaggio.

4. Gli agenti di grado più elevato in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure ritenute necessarie al momento o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

**Art. 15**

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese che segue la sua firma.

Dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere effetto l'analogo Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo alla istituzione di Uffici a controlli nazionali abbinati nella Stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como, firmato a Roma il 28 febbraio 1974<sup>2</sup> ed entrato in vigore il 1 luglio 1974.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, attraverso notifica scritta. La denuncia diviene efficace sei mesi dopo la data della ricevuta della notifica da parte del ricevente.

*In fede di che*, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 24 novembre 2015 in due originali nella lingua italiana.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Rudolf Dietrich

Per il  
Governo della Repubblica Italiana:  
Cosimo Risi

<sup>2</sup> [RU 1974 1245]

